

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 È costituita la società per azioni denominata “**OSAI Automation System S.p.A.**” o, in forma abbreviata, “**OSAI A.S. S.p.A.**” (di seguito la “**Società**”).

Articolo 2

Sede

- 2.1. La società ha sede in Torino.
- 2.2. L’organo di amministrazione, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all’estero, nonché trasferire la sede sociale nell’ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto sociale

- 3.1. Costituisce oggetto sociale della Società l’attività di progettazione, costruzione, commercializzazione, noleggio, rappresentanza, *import-export*, manutenzione sotto qualsiasi forma, compresa la riparazione, di macchinari, robot industriali per usi molteplici, apparecchiature ed attrezzature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere, di automazioni ed automatismi per l’automazione dei processi industriali in genere, di macchinari, di impianti industriali, componenti e ricambi per l’automazione, nonché di qualsiasi genere affine, connesso e/o complementare; la realizzazione, lo sviluppo, la commercializzazione e implementazione di software applicativi, l’elaborazione di dati per conto di terzi, l’assistenza *software*, *hardware* ed altre attività connesse al funzionamento di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere e all’informatica nel settore industriale e commerciale; l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria e delle altre scienze naturali; l’ingegnerizzazione di processi industriali; l’attività di consulenza, la formazione in materia di progettazione e produzione di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche, meccaniche e di informatica in genere e sull’ingegnerizzazione di processi industriali.
- 3.2. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute dall’organo amministrativo utili o necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale, ivi compresa l’assunzione di rappresentanze, di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di realizzare l’oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico.
- 3.3. La Società potrà altresì assumere mutui passivi di ogni genere, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a favore di chiunque ed anche obbligazioni contratte da terzi.

3.4. È comunque esclusa:

- a) ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
- b) ogni attività riservata ai soggetti iscritti in albi professionali;
- c) qualsiasi attività di intermediazione;
- d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
- e) le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").

Articolo 4

Durata

- 4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Capitale sociale – Azioni

- 5.1. Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.612.720,70 (unmilionesecentododicimilasettecentoventi/70) suddiviso in numero 16.127.207 (sedicimilionicentoventisettemiladuecentosette) azioni senza indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.
- 5.2. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:
- aumento pagamento, in denaro, in via scindibile e progressiva, per un importo massimo di nominali Euro 6.845.452, a servizio dell'esercizio dei warrant denominati "Warrant OSAI A.S. S.p.A. 2021-2025", mediante emissione di numero 3.422.726 azioni senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, ciascuna al prezzo di emissione (inclusivo di sovrapprezzo) che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del prezzo minimo, calcolato nel rispetto dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, pari a Euro 0,77 per ciascuna Azione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei suddetti warrant, e con termine di sottoscrizione ex art. 2439, comma secondo, del codice civile al 31 dicembre 2025.
- 5.3. L'assemblea straordinaria in data 7 ottobre 2020 ha attribuito, con efficacia a far data dall'inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari sull'AIM Italia e subordinatamente all'inizio delle negoziazioni medesime, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, entro il periodo di 3 anni dalla data di efficacia della presente deliberazione, la facoltà di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale della Società per un importo complessivo di massimi Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), mediante emissione di azioni prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta nell'esercizio della delega e nel rispetto dei limiti sopra indicati e comunque nel rispetto della vigente disciplina, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale e/o delle singole tranches, tra i quali il numero e il prezzo di emissione delle nuove azioni e correlativamente la misura dell'aumento, nonché a determinare, in conformità con le norme di legge e di regolamento applicabili, le modalità e i tempi dell'eventuale offerta in opzione.

- 5.4. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione ("**AIM Italia**"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").
- 5.5. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.
- 5.6. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
- 5.7. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 5.8. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

Identificazione degli azionisti

- 6.1. La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.
- 6.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter* TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci

richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 7

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti

- 7.1. Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 7.2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.
- 7.3. Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.
- 7.4. Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 7.5. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 8

Obbligazioni

- 8.1. Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge, può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.
- 8.2. L'assemblea straordinaria degli azionisti ha il diritto di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter codice civile, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.

- 8.3. La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, codice civile, nonché *warrants*.
- 8.4. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 9

Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile

- 9.1. Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (**“Disciplina sulla Trasparenza”**) prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato (**“Regolamento Emittenti AIM Italia”**). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la **“Partecipazione Significativa”**) e qualsiasi **“Cambiamento Sostanziale”** come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del **“Cambiamento Sostanziale”** dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
- 9.2. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 9.3. La comunicazione del **“Cambiamento Sostanziale”** deve identificare l'azionista, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 9.4. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.
- 9.5. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

- 9.6. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.
- 9.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 9.8. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* codice civile, 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.
- 9.9. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-*bis* codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 10

Offerta pubblica di acquisto

- 10.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.
- 10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 11

Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

- 11.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 11.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.
- 11.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.
- 11.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12

Recesso

- 12.1 I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
- 12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 12.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle

negoziazioni su AIM Italia, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Articolo 13

Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

- 13.1 La Società che richiedi a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Nominated Adviser* incaricato dalla Società (il "***Nominated Adviser***") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 13.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

Competenze dell'assemblea ordinaria

- 14.1 L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia – e dal presente Statuto e, in particolare:
- (a) approva il bilancio d'esercizio;
 - (b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
 - (c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;
 - (d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- 14.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, codice civile nelle seguenti ipotesi:
- (a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

- (b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del *business*” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull’AIM Italia, fermo restando che, in tal caso, l’assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 15

Competenza dell’assemblea straordinaria

15.1 Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:

- (a) le modifiche allo Statuto;
- (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- (c) l’emissione degli strumenti finanziari;
- (d) l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all’articolo 8.1 del presente Statuto;
- (e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia – nonché dal presente Statuto.

Articolo 16

Convocazione dell’assemblea

- 16.1 L’assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell’Unione Europea, nei termini di legge *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: “Il Sole 24Ore” o “Milano Finanza” o “Italia Oggi” o “La Stampa”, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell’assemblea o entro il diverso termine di almeno 30 (trenta) giorni nel caso di assemblea da convocarsi per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
- 16.2 L’assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.
- 16.3 L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l’assemblea di prima convocazione.

- 16.4 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e di controllo non presenti.

Articolo 17

Intervento e rappresentanza

- 17.1 Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 17.2 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.
- 17.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.
- 17.4 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:
- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

- 17.5 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.4, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 18

Presidenza e svolgimento dell'assemblea

- 18.1 L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.
- 18.2 Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.
- 18.3 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.
- 18.4 Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

- 19.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 13.2, l'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo 20

Annullamento delle deliberazioni assembleari

- 20.1 Le deliberazioni dell'assemblea, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 20.2 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate ai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 21

Operazioni con parti correlate

- 21.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 21.2 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di “operazioni con parti correlate”, “operazioni di maggiore rilevanza”, “comitato operazioni parti correlate”, “presidio equivalente”, “soci non correlati” etc., si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la “**Procedura OPC**”) e alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
- 21.3 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell’assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all’assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell’equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell’operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 21.4 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell’equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), a condizione che il compimento dell’operazione sia sottoposto all’autorizzazione dell’assemblea ordinaria della Società. In tal caso, l’Assemblea delibera sull’operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell’operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell’operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 21.5 Le operazioni con parti correlate, in caso d’urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22

Composizione e nomina

- 22.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall’assemblea, che provvede

altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.

- 22.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio fino a 9 (nove) membri (l'“**Amministratore/i Indipendente/i**”).
- 22.3 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.
- 22.4 Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 22.5 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 22.6 Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dallo statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo.
- 22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal *Nominated Adviser* secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 5 (cinque) deve prevedere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, e ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed

identificare almeno 3 (tre) candidati avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

- 22.8 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 22.9 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 22.10 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 22.11 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 22.12 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 22.13 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
 - (b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
- 22.14 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente articolo 22.13, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto. Di tale procedura si farà

applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal *Nominated Adviser* se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

- 22.15 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 22.16 Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.
- 22.17 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 22.18 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 22.19 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser* se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.
- 22.20 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser*. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 22.21 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei

requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal *Nominated Adviser*.

Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Articolo 23

Poteri del consiglio di amministrazione

- 23.1 Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.
- 23.2 Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma secondo, codice civile.

Articolo 24

Riunioni del consiglio di amministrazione

- 24.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniqualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.
- 24.2 La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, *telefax*, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza.
- 24.3 Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.
- 24.4 È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale

nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.

- 24.5 Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 25

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

- 25.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione o le operazioni con parti correlate.
- 25.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

Articolo 26

Presidente

- 26.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice presidenti.
- 26.2 Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente; fra più vice presidenti la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti, le loro funzioni saranno assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
- 26.3 Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.
- 26.4 Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Articolo 27

Organi delegati

- 27.1 Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica; nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri.
- 27.2 Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
- 27.3 Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.
- 27.4 In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

Articolo 28

Rappresentanza legale della Società

- 28.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.
- 28.2 I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.
- 28.3 Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Articolo 29

Compensi

- 29.1 Al consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato

annualmente dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.

- 29.2 Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.
- 29.3 Il compenso e/o l'indennità di cessazione dalla carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
- 29.4 L'assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30

Collegio Sindacale

- 30.1 Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, codice civile.
- 30.2 Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 30.3 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 30.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
- 30.5 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza

prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

- 30.6 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 30.7 I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 30.8 Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 30.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 30.10 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 30.11 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 30.12 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 30.13 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 30.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 30.15 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in

cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

- 30.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 30.17 È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.
- 30.18 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
- 30.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.
- 30.20 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 30.21 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24.4 del presente Statuto.

Articolo 31

Revisione legale dei conti

- 31.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.
- 31.2 Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 32

Esercizio sociale

- 32.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 32.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.
- 32.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 33

Utili

- 33.1 Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa

non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

- 34.1 In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.
- 34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
- 34.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- (a) il numero dei liquidatori;
 - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
 - (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
- 34.4 L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Rinvio alle norme di legge

- 35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia, *pro tempore* vigenti.

Mirella FERRERO